

Legge regionale 29 aprile 1986 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

**Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.**

Art. 25

Interventi di proprietari di più alloggi

I proprietari di immobili compresi nei piani di recupero o piani particolareggiati che intendono recuperare uno o più alloggi da assegnare in locazione o da vendere a soggetti aventi i requisiti per l' edilizia agevolata, sono equiparati - previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell' articolo 133, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 35 della presente legge - alle imprese, secondo quanto previsto dall' articolo 19 della citata legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 53, comma 1, L. R. 37/1988